



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Busto Arsizio , in composizione collegiale, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati

*Dott. Marco Lualdi*

*Presidente*

*Dott. Elisa Tosi*

*Giudice rel.*

*Dott. Nicolò Grimaudo*

*Giudice*

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato da **B.A. ENERGIE S.r.l.** ai sensi del 6° comma dell'art. 161 L.F.;
- esaminata la documentazione allegata e verificata la completezza della stessa;
- verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per l'accesso alla procedura di concordato preventivo;
- osservato infatti che la sede legale dell'impresa si trova in Gallarate (VA), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio, e che dalla documentazione prodotta si evince il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 comma II lett. a) e c) L.F.;
- ritenuto che, pendendo istanza per la dichiarazione di fallimento, il termine richiesto possa essere concesso nella misura di sessanta giorni;
- reputato infine opportuno nominare sin d'ora un Commissario Giudiziale;

**ASSEGNA**

alla ricorrente termine sino al **10 giugno 2022** per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma L.F. ovvero per il deposito di domanda ex art. 182bis comma I L.F.;

**DISPONE**

che la ricorrente depositi in data 11.5.2022 una relazione in ordine alla gestione dell'attività di impresa, anche sotto il profilo finanziario, nonché dell'attività posta in essere e finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano (breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, nel periodo di riferimento sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro

5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino) ed ancora una situazione finanziaria dell'impresa da redigersi separatamente al fine della sua pubblicazione nel registro delle imprese come previsto dal comma 8 dell'art. 161 L.F.;

AVVISA

la ricorrente:

- che gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo se urgenti e previa autorizzazione del Tribunale;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori rispetto al deposito della domanda;
- che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti;
- che non possono essere effettuati pagamenti dei compensi ai professionisti per le prestazioni rese in relazione alla procedura di concordato preventivo, in quanto il riconoscimento della natura prededucibile di tali crediti presuppone l'ammissione ai sensi dell'art. 163 L.F. (Cass. S.U. 31 dicembre 2021, n. 42039);

NOMINA

Commissario Giudiziale il Dott. Roberto Cherchi con studio in Gallarate (VA) Via Pegoraro n. 18, affinché renda motivato parere sulle singole relazioni depositate dalla società ricorrente in esecuzione degli obblighi informativi imposti dal Tribunale, compiendo tutte le necessarie verifiche.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Busto Arsizio, 13.4.2022.

Il Giudice est.  
*Dott.ssa Elisa Tosi*

Il Presidente  
*Dott. Marco Giovanni Lualdi*